

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2018, n. 919

Approvazione schema di Convenzione per la gestione del Centro territoriale di prima accoglienza della fauna selvatica omeoterma (ex Osservatorio faunistico provinciale) e dell'annesso Museo di Storia Naturale del Salento, sito nel territorio del Comune di Calimera.

L'Assessore all'Agricoltura - Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità, confermata dal Dirigente dello stesso Servizio, dott. Antonio Ursitti, e dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, dott. Luca Limongelli, riferisce quanto segue.

Premesso che:

La Legge Regionale n. 27 del 13 agosto 1998, all'art. 6, prevedeva l'istituzione, sul territorio pugliese, di Osservatori Faunistici Provinciali con i seguenti compiti:

- a) *cattura ed inanellamento ai sensi dell'art. 35, comma 4;*
- b) *censimento del proprio territorio per il miglioramento dell'habitat a fini ecologici e in particolare per il ripristino dei biotopi distrutti e la creazione di nuovi biotopi;*
- c) *censimento della fauna selvatica a fini statistici;*
- d) *ripopolamento e cattura in apposite zone;*
- e) *gestione dei centri pubblici di sperimentazione e ricostituzione delle popolazioni autoctone di fauna selvatica stanziale, anche con riproduttori forniti dalla struttura tecnica della Regione di cui all'art. 7;*
- f) *collaborazione e supporto ai Comitati tecnici provinciali e ai Comitati di gestione degli ATC.*

2. *All'interno - dell'Osservatorio faunistico provinciale opera il Centro provinciale di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà, con le seguenti finalità e compiti: a. prima accoglienza della fauna selvatica in difficoltà; b. pronto soccorso veterinario della stessa; c. trasferimento al Centro recupero regionale di fauna selvatica in difficoltà dei soggetti abbisognevole di successive e particolari cure e riabilitazione; d. liberazione della stessa, ove non necessiti di riabilitazione.*

La sopra menzionata legge è stata riformata dalla **Legge Regionale n. 59 del 20 dicembre 2017**; all'art. 6 sono menzionate le strutture territoriali dell'Osservatorio Faunistico Regionale, di cui il Centro di Bitetto ha il coordinamento per le attività di recupero della fauna selvatica in difficoltà e per la raccolta dei dati sulle popolazioni faunistiche da monitorare tramite censimenti.

Nel territorio del Comune di Calimera è attivo, sin dagli anni '80, il **Museo Civico di Storia Naturale del Salento**, istituito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 254 dell'08.11.1982; con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2029 del 17.12.1998 la Provincia di Lecce ha ampliato le strutture facenti capo al Museo istituendo l'**Osservatorio Faunistico Provinciale e il centro di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà**, previsto dall'art. 6 della Legge Regionale n. 27/1998, al tempo vigente.

Il Comune di Calimera per la gestione del Museo, dell'Osservatorio e del Centro di prima accoglienza fauna selvatica si avvale di un soggetto terzo specializzato, che garantisce tutt'ora la presenza delle professionalità necessarie allo svolgimento delle funzioni inerenti la cura degli animali nonché l'apporto scientifico per le attività previste dalla normativa vigente in materia di tutela della fauna selvatica omeoterma.

L'art. 20 della Legge Regionale n. 23 del 2016, ha stabilito che le competenze in materia di caccia e pesca in precedenza attribuite alle Province/città Metropolitana fossero conferite alla Regione, ivi comprese le competenze relative alla erogazione dei fondi destinati alle attività degli ex Osservatori Faunistici Regionali.

La nuova Legge Regionale n. 59 del 20 dicembre 2017, nel rispetto del nuovo assetto istituzionale, fa riferimento a "centri territoriali" che costituiscono articolazioni dell'Osservatorio Faunistico Regionale di Bitetto.

La funzione dell'Osservatorio e dei centri territoriali per il soccorso della fauna in difficoltà è strettamente legata alle finalità generali di protezione cui si ispira la normativa nazionale e regionale di settore, ma è altresì strumentale al rispetto della normativa naturalistica comunitaria, nell'ambito di cui la Direttiva 79/409 CEE, detta "*Direttiva Uccelli*", e la Direttiva 92/43 CEE, detta "*Habitat*", rappresentano i massimi riferimenti per gli Stati membri dell'Unione Europea in materia di conservazione degli uccelli, della fauna in generale, della flora e degli habitat naturali.

In particolare, la Direttiva "Uccelli" è stata adottata con il fine di conservare "tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri", ponendo l'obbligo agli Stati membri di mantenere o adeguare le specie e le popolazioni di uccelli in uno stato di conservazione favorevole e di approfondire le conoscenze sulle specie stesse, al fine della loro tutela.

La Direttiva incoraggia inoltre gli Stati membri a promuovere studi e ricerche per la protezione degli uccelli (articolo 10) e prevede un'attività di scambio informativo tra Stati e Commissione europea (vari articoli) al fine di mantenere sempre aggiornate le parti.

L'importate Allegato V, identifica le più importanti aree di attività e ricerca, finalizzate alla conoscenza e alla conservazione degli uccelli, in cui gli Stati membri devono impegnarsi (elenchi nazionali delle specie a rischio, censimento degli uccelli migratori, inanellamento, sviluppo di metodi ecologici per prevenire danni da avifauna, sviluppo di metodi per verificare l'impatto della caccia sulle popolazioni di uccelli ecc.).

Peraltro, occorre rammentare che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 157/92, che recepisce la citata Direttiva comunitaria, ed è vietata la detenzione di fauna selvatica da parte di privati cittadini; pertanto, chi trovi un esemplare in difficoltà è tenuto a conferirlo alle autorità (polizia municipale, carabinieri forestali, coadiuvati spesso da associazioni di volontari) affinché lo stesso giunga presso i Centri di recupero fauna selvatica.

Al fine di garantire tutte le azioni di tutela della biodiversità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, è essenziale che i centri già presenti e attivi sul territorio pugliese proseguano la propria attività, in precedenza finanziata dalla Regione attraverso la gestione esercitata dalle Province, e che siano incrementati e migliorati i rapporti, lo scambio di informazioni e la pianificazione congiunta dei progetti di carattere scientifico con l'Osservatorio Faunistico Regionale.

È essenziale, altresì, per agevolare e incrementare il recupero e la reimmissione in natura degli animali selvatici ritrovati feriti o malati, la stabilizzazione di una rete di centri di primo soccorso per la fauna selvatica in difficoltà, che siano effettive articolazioni dell'Osservatorio Regionale.

Il Comune di Calimera ha inviato apposita richiesta alla Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali (prot. 5284 del 07.07.2017) per l'attivazione di una Convenzione finalizzata a sostenere le attività dell'ex Osservatorio provinciale, in precedenza finanziato con i fondi assegnati alle Province ex LR. 27/98 per gli Osservatori Provinciali.

Con Legge Regionale n. 36 del 09 agosto 2017, art. 15, la Regione Puglia ha istituito un apposito fondo per (a valorizzazione delle attività di tutela della biodiversità condotte dal Museo di storia naturale del Salento pari ad €. 50.000,00.

L'art. 51 comma 3 lettera c) della Legge Regionale n. 59 del 20 dicembre 2017 destina espressamente agli osservatori faunistici territoriali e ai centri territoriali di prima accoglienza fauna in difficoltà il 10% delle risorse economiche rivenienti dall'introito delle imposte regionali di cui all'art. 50.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 dell'11.12.2017 la Città di Calimera ha approvato lo schema

di Convenzione che regola nel dettaglio i rapporti tra gli Enti chiamati a sottoscrivere, al fine di sostenere, valorizzare e incrementare le attività del centro territoriale di prima accoglienza della fauna selvatica omeoterma (ex Osservatorio Faunistico Provinciale) e dell'annesso Museo di Storia Naturale del Salento.

Lo schema di Convenzione approvato in data 11.12.2017 è stato inviato alla Regione con pec prot. 481 del 23.01.2018, acquisita agli atti della Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali con prot. n. 887 del 25.01.18; nelle more, è stata approvata la Legge Regionale n. 59 del 20.12.2017, pertanto si rende necessario apportare al testo modifiche non sostanziali, di mera sostituzione dei riferimenti normativi alla Legge Regionale n. 27/1998, ormai abrogata, con il richiamo alle disposizioni attualmente in vigore.

Premesso tutto quanto sopra.

Vista la Legge Regionale n. 68 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020;

Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2017 "Legge di Stabilità 2018";

Vista la DGR n. 38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall'art. 39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;

si rende necessario;

- procedere all'approvazione dello schema di Convenzione, allegato al presente provvedimento e parte sostanziale dello stesso, tra la Regione Puglia e la Città di Calimera, finalizzata a disciplinare i rapporti e gli obblighi reciproci assunti dagli Enti in relazione alla gestione del Centro territoriale di prima accoglienza fauna selvatica omeoterma (ex Osservatorio provinciale) e dell'annesso Museo di Storia Naturale del Salento;
- dare mandato alla Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, nella persona del Dirigente di Sezione, per la sottoscrizione della Convenzione e di tutti i successivi atti di impegno e liquidazione di spesa rivenienti dall'accordo tra gli Enti sottoscrittori in virtù degli obblighi di legge richiamati nelle premesse.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento comporta una spesa a carico del bilancio regionale pari ad €. 100.00,00 annui.

Ai successivi atti di impegno per l'e.f. 2018 e successivi, provvederà la Sezione Gestione Sostenibile delle risorse forestali e Naturali entro il corrente esercizio finanziario, a valere sulla Missione 16 Programma 02 Titolo 1

capitoli di spesa:

- 4964 per €. 50,000,00
- 841010 per €. 50.000,00

L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla LR n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell'articolo unico della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell'articolo unico della legge n. 205/2017;

Lo spazio finanziario è stato autorizzato con nota prot. n. 1104 del 23.03.2018 del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela ambientale, nel rispetto della DGR n. 357 del 13.03.2018.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della LR. n. 7/97, art. 4 comma 4 lett. k).

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del

conseguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito all'art. 44, comma 1, LR. n.7/2004 (Statuto della Regione Puglia).

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente del competente Servizio e dal Dirigente della Sezione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di prendere atto di tutto quanto espresso in narrativa che si intende per integralmente riportato;
- Di approvare lo schema di Convenzione, allegato al presente provvedimento e parte sostanziale dello stesso, tra la Regione Puglia e la Città di Calimera, finalizzata a disciplinare i rapporti e gli obblighi reciproci assunti dagli Enti in relazione alla gestione del Centro territoriale di prima accoglienza fauna selvatica omeoterma (ex Osservatorio provinciale) e dell'annesso Museo di Storia Naturale del Salento;
- dare mandato alla Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, nella persona del Dirigente di Sezione, per la sottoscrizione della Convenzione e di tutti i successivi atti di impegno e liquidazione di spesa rivenienti dall'accordo tra gli Enti sottoscrittori in virtù degli obblighi di legge richiamati nelle premesse;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

ALLEGATO "A"



Regione Puglia

REGIONE PUGLIA



CITTA' DI CALIMERA

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO TERRITORIALE DI PRIMA ACCOGLIENZA DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA (EX OSSERVATORIO FAUNISTICO PROVINCIALE) E DELL'ANNESSO MUSEO DI STORIA NATURALE DEL SALENTO

L'anno 2017 il giornodel mese di.....in Bari, negli uffici della Regione Puglia – Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, siti in via Paolo Lembo n.38/F, in esecuzione della D.G.R. n. 1869 del 17.11.2017, relativa alla disciplina transitoria inerente i centri territoriali per la tutela della fauna selvatica in difficoltà e all'accoglimento, da parte della Regione Puglia, della proposta di collaborazione con la Città di Calimera, Prot: A00036 del 19/07/2017 n.10114, Si stipula la presente convenzione,

TRA

1. Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, dott. Luca Limongelli, nato a iled ivi residente alla via....., il quale interviene nel presente atto, ai sensi di legge,in rappresentanza della Regione Puglia, C.F....., quale dirigente pro-tempore ed esclusa, quindi, ogni sua personale responsabilità;
2. Il Responsabile del Servizio.....ed ivi residente alla via....., la quale interviene nel presente atto, ai sensi di legge,in rappresentanza della Città di Calimera, C.F....., quale responsabile pro-tempore ed escluso, quindi, ogni, sua personale responsabilità;

OGGETTO E FINALITA'

La presente convenzione è finalizzata al potenziamento delle attività relative alla gestione dei:

a) Centro territoriale di prima accoglienza per la fauna selvatica omeoterma in difficoltà del Salento, con sede a Calimera (già Osservatorio Faunistico Provinciale di Lecce);

b) Museo Civico di Storia Naturale del Salento, per la sua importante valenza di centro di educazione ambientale.

PREMESSO che

- Presso la Città di Calimera fu istituito con Deliberazione C.C. n.254 dell'08/11/1982 un Museo Civico di Storia Naturale del Salento;
- Il DPR dell'08/09/1997 n.357 dà attuazione alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- Le Regioni, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del DPR 357/97 garantiscono la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario;
- La Legge regionale n. 27 del 13/08/1998, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma di tutela e programmazione delle risorse faunistico – ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria, oggi riformata dalla Legge Regionale n. 59 del 20 dicembre 2017, prevedeva all' art.8, comma 1, l'istituzione da parte delle Province degli Osservatori Faunistico Provinciali, e al comma 2 i Centri di Prima accoglienza della fauna selvatica in difficoltà operanti all'interno degli Osservatori;
- Con deliberazione G.P. n. 2029 del 17/12/1998, la Provincia di Lecce, ha istituito nel Museo Civico di Storia Naturale del Salento di Calimera, l'Osservatorio Faunistico Provinciale e il Centro di Prima accoglienza per la fauna selvatica in difficoltà gestiti dalla Città di Calimera;
- Per la gestione dei servizi di gestione del Museo, Osservatorio faunistico e Centro di prima accoglienza della fauna selvatica, il Comune di Calimera si avvale di un soggetto terzo specializzato, avente sede nella stessa Calimera;
- Con l'approvazione della L.R. 9 agosto 2016, n. 23, la Regione Puglia ha stabilito: *“le funzioni amministrative di caccia e pesca esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Bari sono oggetto di trasferimento alla regione con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge ed espletate anche mediante forme di avvalimento e convenzione”*. (Art. 20 - Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative della caccia e della pesca);

CONSIDERATO che:



- L'unico Centro Regionale di Recupero della fauna selvatica omeoterma è quello sito di Bitetto; tuttavia, data l'estensione del territorio pugliese, è fondamentale la presenza di centri territoriali per l'accoglienza della fauna in difficoltà, al fine di garantire un corretto recupero della stessa aumentando le possibilità di cura e sopravvivenza degli esemplari;
- La Provincia di Taranto ha da sempre, come punto di riferimento, il Centro di Calimera, certamente più vicino geograficamente;
- Il Comune di Calimera sin dal 1998 ha ospitato all'interno del Museo Civico di Storia Naturale del Salento il Centro di Recupero della Fauna Selvatica in difficoltà e che tutt'ora ha la disponibilità di una struttura idonea allo scopo;
- L'art. 15 della Legge Regionale n. 36 del 9 agosto 2017 ha istituito un fondo per la valorizzazione delle attività di tutela della biodiversità condotte dal Museo di Storia Naturale del Salento del Comune di Calimera e sviluppare le attività del Centro di recupero e accoglienza animali esotici e di tartarughe marine;
- Il Centro di prima accoglienza della fauna selvatica di Calimera è dotato di tutte le professionalità previste dall'art. 6 della L.R. 59/2017 e lo stesso è ubicato in una struttura adeguata sia per spazi che per standard sanitari (come da Verbale di sopralluogo n.223 del 29/05/2017 effettuato dalla Asl di Lecce);
- E' in vigore un protocollo d'intesa tra il Comune di Calimera e alcune Associazioni di Volontariato finalizzato al recupero e alla consegna degli esemplari rinvenuti sul territorio della Provincia di Lecce presso il Centro di Calimera, il tutto gratuitamente, in virtù del quale è stato possibile alleggerire e il carico di lavoro delle Polizie locali, e favorire un intervento tempestivo di assistenza ai cittadini che rinvergono animali in difficoltà;

TUTTO QUANTO INNANZI PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE

Art.1 (*Centro territoriale di accoglienza della fauna selvatica in difficoltà*)

Alla Città di Calimera è affidata la strutturazione e la gestione del Centro di Recupero della fauna selvatica in difficoltà rinvenuta sul territorio salentino con le finalità e i compiti di cui all'art. 6 della L.R. 59/2017.

Art.2 (*Attività del Centro di accoglienza della fauna selvatica in difficoltà*)



La Città di Calimera, in forma diretta o per il tramite del soggetto gestore del Museo di Storia Naturale del Salento e dell'Osservatorio Faunistico territoriale, si impegna ad espletare in nome e per conto della Regione Puglia, sotto il controllo dei competenti uffici Regionali e nel rispetto del Regolamento di polizia veterinaria di cui all'art. 24 del DPR n. 320/1954 e s.m.i., le attività previste dalla citata L.R. 59/2017, ed in particolare:

- a) Accoglienza di tutti gli esemplari di fauna selvatica omeoterma (uccelli, mammiferi) rinvenuti feriti o in difficoltà;
- b) Comunicazioni e confronto con il Centro recupero regionale di Bitetto;
- c) Comunicazioni e attività amministrative correlate all'accoglienza e alla cura degli animali selvatici;
- d) Pronto soccorso veterinario;
- e) Trasferimento al Centro Recupero Regionale della fauna selvatica in difficoltà degli esemplari che necessitano di successive e particolari cure e riabilitazione;
- f) Liberazione degli esemplari recuperati, previo inanellamento, in accordo e coordinamento con la struttura Regionale di Bitetto.
- g) Gestione di una banca dati relativa all'accoglimento della fauna in difficoltà.
- h) Mantenimento e cura degli esemplari accolti fino alla loro liberazione o all'eventuale trasferimento al Centro Recupero Regionale;
- i) Incenerimento delle spoglie degli esemplari giunti morti o deceduti presso il centro o trasferimento delle spoglie di esemplari di specie di notevole interesse scientifico e naturalistico a strutture idonee alla loro accoglienza.
- j) Relazione attività svolta dal Centro con cadenza annuale, accompagnata dal bilancio economico – gestionale complessivo delle spese e delle entrate, ivi incluse quelle di cui all'art. 7 della presente Convenzione.
- k) Realizzazione, in accordo e collaborazione con l'Osservatorio Faunistico Regionale, di studi, ricerche e monitoraggi delle specie appartenenti alla fauna omeoterma.

Art. 3 *(Relazione annuale)*

Annualmente la Città di Calimera dovrà trasmettere una relazione sull'attività svolta dal Centro Recupero così come specificato nell'art.2 comma j, redatta dal soggetto affidatario del servizio.

Art. 4 *(Museo Civico di Storia Naturale del Salento)*

Il Museo Civico di Storia Naturale del Salento, con oltre 2.000 mq di area espositiva, Vivarium e Parco faunistico è il museo più grande del Sud Italia; si articola nelle sezioni espositive di



Astronomia, Mineralogia, Paleontologia ed Paleoantropologia, Entomologia, Malacologia, Tassidermia, Embriologia e Teratologia, Botanica (quest'ultima ancora in fase di allestimento); ospita l'Osservatorio faunistico con tre centri per la cura della fauna selvatica, esotica e tartarughe marine.

Le sue principali linee di ricerca sono volte allo studio della conservazione della natura, sistematica e biogeografia di Insetti, Anfibi, Rettili e Uccelli; si radica fortemente sul territorio con attività di ricerca, di divulgazione scientifica e attività didattiche, rappresentando presidio fondamentale per la sensibilizzazione e divulgazione dei valori legati alla tutela dell'ambiente, degli animali e della biodiversità.

Art. 5 (*Gestione delle attività*)

Le attività di cui ai precedenti articoli saranno assicurate dalla Città di Calimera, direttamente o per il tramite del soggetto affidatario del servizio avente i requisiti previsti dall'art. 6 della Legge Regionale 59/2017.

Art. 6 (*Contributo regionale al finanziamento delle attività e rendicontazione*)

1. Per le attività di cui all'art.2 (**Attività del Centro di accoglienza della fauna selvatica in difficoltà**) la Regione Puglia corrisponderà alla Città di Calimera il contributo annuo di **Euro 50.000,00 (Cinquantamila/00)** rivenienti dalle somme introitate dalla Regione ex art. 51 della Legge Regionale n. 59/2017 e all'uopo destinate, salvo ulteriori somme dedicate dal programma venatorio e riservate ai Centri Recupero; il contributo non sarà erogato o sarà erogato in misura ridotta in caso di mancata o parziale rendicontazione, come previsto dal successivo comma 5.
2. Per le attività del Museo di Storia Naturale del Salento, la Regione corrisponderà un contributo pari ad Euro **50.000,00 (Cinquantamila/00)**, così come stabilito dall'art. 15 comma 2 della Legge Regionale n. 36/2017. Il contributo non sarà erogato o sarà erogato in misura ridotta in caso di mancata o parziale rendicontazione, come previsto dal successivo comma 5.
3. La somma è comprensiva delle spese per la gestione ordinaria del Centro (fornitura elettrica, condizionamento, fornitura idrica).
4. La Regione provvederà alla liquidazione e pagamento del contributo complessivo pari ad **Euro 100.000,00 (Centomila/00)** in unica soluzione in concomitanza con il primo provvedimento regionale di apertura degli spazi finanziari e comunque non oltre il primo semestre dell'esercizio finanziario.
5. La Città di Calimera si impegna a rendicontare le spese sostenute nell'anno precedente entro il primo trimestre dell'anno immediatamente successivo; in mancanza, o in presenza si una rendicontazione di spesa inferiore a quanto effettivamente erogato, la Regione non



procederà al pagamento del contributo di cui al co. 4 e attiverà opportune verifiche per l'eventuale recupero delle somme corrisposte per le quali non vi sia riscontro contabile.

Art. 7 (*Spese di gestione straordinaria immobile*)

Resta inteso che tutte le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile rimangono di competenza dell'Ente proprietario.

Art. 8 (*Ulteriori sovvenzioni*)

La Città di Calimera e l'Ente gestore possono ricevere ulteriori sovvenzioni e/o sponsor e donazioni, eventuali incentivi economici pubblici e privati, da utilizzare esclusivamente per il miglioramento del servizio di gestione.

Art. 9 (*Durata*)

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque), prorogabili di ulteriori 5 (cinque) su espressa volontà delle parti, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente.

Art. 10 (*Comunicazione Dirigenti/Responsabili*)

La Città di Calimera si impegna a comunicare alla Regione Puglia entro sessanta giorni dalla firma della presente convenzione i responsabili delle diverse aree della struttura (direttore sanitario, direttore amministrativo) con i quali la Regione potrà avere contatti diretti.

Art. 11 (*Disservizi e interruzione del servizio*)

Qualora si ravvisassero disservizi per interruzione ingiustificata del servizio reso, ovvero per gravi carenze documentate nella gestione, la Regione Puglia potrà recedere dalla presente convenzione dando un preavviso di 60 (sessanta) giorni con missiva inoltrata via PEC entro i quali la Città di Calimera potrà procedere a fornire le controdeduzioni.

Art. 12 (*Controversie legali*)

Per eventuali controversie legali il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Bari.

Il presente allegato è composto da nr 06 (SEI) fogli
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA
DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Il Dirigente di Sezione
dott. Luca Di Nongelli

